Dir. Resp.: Roberto Napoletano da pag. 36

Rientro dei capitali/2. Il contribuente deve rilasciare all'intermediario estero il nullaosta a rispondere al Fisco

Banche, collaborazione da autorizzare

Il documento va inviato con il resto del dossier di regolarizzazione





Primo Ceppellini Roberto Lugano

Uno degli adempimenti che devono essere assolti in alcune pratiche di collaborazione volontaria riguarda il rapportotra il contribuente italiano el'intermediario estero.

Facciamo riferimento soprattuttoal caso incui le attività siano detenute in un Paese black list che ha siglato o che siglerà con l'Italia un accordo di collaborazione e di scambio di informazioni entro il 2 marzo. Ad oggi si tratta quasi sicuramente della Svizzera, mail 13 febbraio è stata annunciata anche la possibilità di definizione di una procedura di scambio con il Liechtenstein.

Se le attività sono detenute in questi Paesi, è possibile escludere due aspetti penalizzanti della normativa italiana, entrambi previsti dall'articolo 12 de Dl 79/2008: si tratta del raddoppio dei termini per l'attività di accertamento e del raddoppio delle sanzioni sulle maggiori imposte accertate.

A questi vantaggi si dovrebbe accompagnare l'esclusione del raddoppio dei termini per irrogare le sanzioni relative al quadro RW del monitoraggio fiscale, ma questo aspetto non è ancora definitivo in quanto dipende dall'approvazione

di un emendamento al decreto mille proroghe attualmente in discussione in Parlamento.

Le imposte

Aifini delle imposte, la prima norma di interesse è contenuta nell'articolo 5 quater, comma 4, del decreto legge 167/90, introdotto dalla legge 186/14. Le condizioni per disapplicare il raddoppio dei termini di accertamento, che devono ricorrere congiuntamente, sono:

- l'autore delle violazioni deve rilasciare all'intermediario finanziario esteropressocuile attività sono detenute l'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedentitutti idati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e deve allegare copia di tale documento, controfirmata dallo stesso intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria (comma 5 quinquies, comma 4, lettera c);
- nel caso in cui le attività estere vengano trasferite, successivamente alla presentazione della richiesta dicollaborazione, presso un altro intermediario localizzato fuori dall'Italia o dalla Ue o dallo spazio economico europeo, l'autore della violazione è obbligato arilasciare, entro 30 giorni dalla data di trasferimento delle attività, un'analoga autorizzazione al nuovo intermediario e a trasmetterne copia all'amministrazione finanziaria entro 60 giorni dalla data del trasferimento (articolo 5 quinquies, comma5);
- lo Stato nel quale erano o sono detenuteleattivitàoggettodicollaborazione deve sottoscrivere un accordo per l'effettivo scambio di informazioni con l'Italia (articolo5 quinquies, comma 7).

Il verificarsi della terza condizione consente anche di disappli-

care il raddoppio delle sanzioni sulle maggiori imposte dovute per la regolarizzazione.

Le sanzioni per il quadro RW

Le sanzioni per le violazioni relative al quadro RW vengono ridotte dal 50% se ricorrono congiuntamente tre condizioni (articolo 5 quinquies, comma 4:

- a) le attività vengono trasferite in Italia, nella Ue o in Paesi dello spazio economico europeo;
- b)leattivitàsonogiàstatetrasferite inquesti Paesi;
- c) viene rilasciata l'autorizzazione all'intermediario estero.

È quindi fondamentale che il contribuente adotti un comportamento "trasparente" e rilasci all'intermediariononresidentel'autorizzazione richiesta dalla normativa sulla disclosure. Non si tratta di un adempimento particolarmente "fastidioso" visto che tutte le informazioni relative ai conti esteri vengono già fornite al fisco italiano, allegate alla relazione di accompagnamento alla disclosure, nei 30 giorni che seguono la presentazione telematica dell'istanza.

L'autorizzazione

Inpaginac'èunfacsimile, che si limita alle informazioni essenziali, che può essere adottato per la redazione di questa autorizzazione. Ricordiamo che la data ultima entro la quale deve essere raccolta la firma dell'intermediario estero è quella di invio della relazioni di accompagnamento e degli allegati, visto che la norma richiede di allegare anche la copia controfirmata dall'intermediario stesso. Chi acquisisce prima il documento dovrà gestirlo in modo riservatoedutilizzarlo(allegandolo)solo quandolapraticadelladisclosuresarà giunta nella sua fase finale.

©RIPRODUZIONE RISERVATA



